

	CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO OSSERVAZIONALE	
	“Ruolo e la funzionalità delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 in pazienti	
	con sclerosi multipla vaccinati”	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Andrea Cossarizza con sede legale in 	
 (d’ora innanzi denominato	
	semplicemente “Promotore”) nella persona del Legale Rappresentante o	
	suo delegato, Dr., in qualità di	
, da una parte	
	e	
	<ul style="list-style-type: none"> • L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Via del 	
	Pozzo 71, 41124 Modena, Cod. Fiscale e P. Iva: 02241740360 (d’ora	
	innanzi denominato semplicemente come “Centro Partecipante”)	
	rappresentata dal Direttore del Servizio Formazione Ricerca e Innovazione,	
	dott.ssa Paola Vandelli, nata a Vignola il 29/06/1956, come da delibera	
	158/2015, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dall’altra	
	di seguito singolarmente/collettivamente anche “la parte”/“le parti”	
	PREMESSO CHE:	
	1. Il Promotore intende condurre lo studio osservazionale dal titolo: “Ruolo e la	
	funzionalità delle cellule T specifiche per SARS-CoV-2 in pazienti con	
	sclerosi multipla vaccinati” (qui di seguito identificato come “lo studio”);	
	2. Lo Sperimentatore coordinatore è il Dr Diana Ferraro;	
	3. Il Centro coordinatore è Unità Operativa di Neurologia AOU di Modena;	
	4. Il Dr. Diana Ferraro, della S.C. di Neurologia, Centro partecipante ha	
	dichiarato la propria disponibilità a svolgere lo studio predetto in conformità	
	alle norme di buona pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le	
	<i>Pagina n. 1 di 7 Versione Ottobre 2018</i>	

	procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e dalla	
	normativa vigente;	
	5. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per	
	condurre lo studio in questione presso la S.C. di Neurologia;	
	6. Lo studio potrà iniziare successivamente all'emanazione del parere	
	favorevole del Comitato Etico nonché al rilascio delle relative autorizzazioni	
	ove previste;	
	7. Lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi	
	osservazionali;	
	8. Lo studio, per quanto applicabile, è finalizzato al miglioramento della pratica	
	clinica quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali,	
	coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre	
	2004 "Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative all'esecuzione	
	delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a	
	quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante	
	dell'assistenza sanitaria".	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse sono parte integrante del contratto;	
	Art. 2 - Oggetto	
	Il Promotore affida alla S.C. di Neurologia del Centro partecipante l'esecuzione	
	dello studio secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal Comitato Etico;	
	Art. 3 - Responsabile	
	Il Promotore identifica nel Dr. Diana Ferraro della S.C. di Neurologia, lo	
	Pagina n. 2 di 7 Versione Ottobre 2018	

sperimentatore responsabile dello studio presso il **Centro partecipante**.

Art. 4 - Durata

La partecipazione del **Centro partecipante** avrà inizio dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio prevista per....

Art. 5 - Fornitura materiale

Il **Promotore** fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio.

Il Centro Partecipante invierà i campioni previsti dal Protocollo al Laboratorio.... Per l'espletamento delle analisi....

Art. 6 - Contributo scientifico

Il **Promotore** garantisce la citazione del contributo del **Centro partecipante** nelle sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio.

Art. 7 - Risultati

Il **Promotore** garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.

Art. 8 - Consenso informato

Lo **Sperimentatore principale** si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.

A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo studio in

conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki.

Art. 9 - Protezione dei dati personali dei pazienti

Con riferimento al trattamento dati personali e relativi alla salute dei pazienti, le parti prendono atto dei contenuti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, del D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101 e delle indicazioni del Garante Privacy. Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria competenza:

a) Titolare del trattamento dei suddetti sarà il **Centro partecipante**, che compirà ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato Delegato del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e al D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101;

b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il **Promotore**, nell'ambito dei trattamenti che allo stesso competono.

Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, dal D.L.gs. 196/2003 come novellato con D.L.gs. 10/08/2018 n. 101 e si danno reciprocamente atto di aver adottato adeguate misure di sicurezza.

Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione adeguata, il Promotore si impegna ad adottare adeguate garanzie per la tutela dei dati personali e relativi alla salute dei pazienti.

Art. 10 – Protocollo ed emendamenti

Lo **Sperimentatore principale** garantisce l'osservanza del protocollo di studio approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed

approvati dal Comitato Etico medesimo.

Art. 11 – Obblighi dello Sperimentatore principale

Il **Centro partecipante** si impegna, per il tramite dello **Sperimentatore principale**:

- a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l'attendibilità dei dati;
- a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 12 - Monitoraggio

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale del **Promotore** o di Organizzazione da esso delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - Ispezioni

Il **Centro partecipante** garantisce l'accesso a personale di Enti regolatori, a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Norma di rinvio

Lo **Sperimentatore** si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali.

Art. 15 – Proprietà dei dati

Il **Promotore** ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo studio.

Art. 16 – Garanzie di pubblicazione

Il **Promotore** ai sensi dell'art.5 comma 2 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 8 Febbraio 2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il **Centro partecipante**, al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio multicentrico.

Art. 17 - Controversie

Il presente contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dal contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il Foro competente è quello di Modena.

Art. 18 - Risoluzione

Il **Promotore** si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e quindi l'interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del **Centro partecipante**, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli contenuti nel protocollo. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello studio siano suscettibili di rettifica, il **Promotore** potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il **Centro partecipante** dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il contratto dovrà considerarsi risolto.

Art. 19 - Recesso

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo

decida, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento
del recesso e il Centro partecipante avrà l'obbligo di fornire al Promotore tutti i
dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.

Art. 20 - Oneri Fiscali

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Promotore (Autorizzazione Agenzia
delle Entrate di del, Prot. n.);

Il presente contratto/convenzione è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per il Promotore

Per il Centro partecipante

Il Direttore del Servizio Formazione Ricerca e Innovazione

Dott.ssa Paola Vandelli